



**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**
(Art.3,4,5, del D.P.R. 249 del 24.06.1998 e del D.P.R. n.235 del 21.11.2007
Legge n. 71 del 29.05.2017)

1. Premessa¹

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di primo grado dell' I:C: Daniela Mauro di Pessano con Bornago si ispira:

- ai principi contenuti nel **“Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”** approvato con D.P.R. 249/1998 e alle successive modifiche e integrazioni introdotte con il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007;
- alla legge n.71 del 29 maggio 2017 (**Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo**);
- alle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (MIUR ottobre 2017).

La Scuola, in armonia con i dettati costituzionali, garantisce allo Studente, in quanto persona inserita nelle Comunità Scolastica, **l'integrale godimento dei Diritti che gli sono riconosciuti nell'art.2 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”** e contestualmente chiede all'alunno **l'osservanza dei Doveri previsti nell'art.3 del medesimo Statuto.**

Tenuto conto che la responsabilità disciplinare è personale, nella Scuola sono vietate sanzioni disciplinari generalizzate ed indiscriminate.

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni agli insegnanti, al Dirigente Scolastico o al Consiglio di Classe.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione delle opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Nel rapporto con gli alunni il personale scolastico adotta comportamenti rispettosi della persona e promuove un colloquio pacato e volto al convincimento.

Il documento si compone delle seguenti parti:

- sanzioni disciplinari;
- comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni;
- organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari;
- disposizioni educative, organizzative e di sicurezza;
- Organo di garanzia all'interno della scuola;
- Organo di garanzia all'esterno della scuola.

2. Sanzioni Disciplinari

Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3 dello Statuto, sono previste le seguenti Sanzioni Disciplinari:

¹ Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento di Disciplina deliberato nel C.d.I del 30 /06/2009 con l'integrazione del Collegio dei Docenti del 23/10/2012



- A. richiamo verbale dell'insegnante;
- B. richiamo scritto sul registro di classe con comunicazione contestuale alla famiglia tramite Registro Elettronico;
- C. richiamo ufficiale verbale del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia;
- D. richiamo ufficiale scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia;
- E. esclusione dalla partecipazione a visite e viaggi di istruzione per gli alunni che con un comportamento scorretto disattendono il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria e accumulano note e/o segnalazioni disciplinari sul registro;
- F. allontanamento dalla classe per un periodo non superiore a tre giorni;
- G. allontanamento dalla Scuola fino ad un massimo di cinque giorni;
- H. allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a cinque giorni fino ad un massimo di quindici;
- I. allontanamento dalla Scuola per un periodo superiore a quindici giorni con l'eventuale esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

Tutte le sanzioni disciplinari hanno rilevanza ai fini dell'attribuzione del giudizio di comportamento e nel giudizio globale.

| COMPORAMENTI | SANZIONI |
|---|----------------------|
| Dimenticanze di materiali e documenti | A, B |
| Ritardi reiterati | A, B, C, D, |
| Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio | A, B, C, D |
| Dimenticanze reiterate di materiali e documenti | B, C, D |
| Falsificazione di firme o documenti | B, C, D |
| Comportamenti irrispettosi nei confronti degli adulti e dei compagni | B, C, D, E, F |
| Comportamenti irrispettosi gravi e/o reiterati nei confronti degli adulti e dei compagni. | D, E, F, G |
| Comportamenti prevaricatori, o di bullismo, violenti o tendenti ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni; danneggiamenti intenzionali alle strutture scolastiche e agli arredi. | E,F,G |
| Comportamenti reiterati di particolare gravità prevaricatori, o di bullismo, violenti o tendenti ad impedire il regolare svolgimento delle lezioni; danneggiamenti reiterati ed intenzionali alle strutture scolastiche e agli arredi. | E,F,G,H |
| Comportamenti reiterati di particolare gravità prevaricatori, o di bullismo, atti di violenza; reati che violano la dignità delle persone; danneggiamenti gravi, reiterati ed intenzionali alle strutture scolastiche e agli arredi. | I |

4. Organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari

Le sanzioni di cui alle lett. **A** e **B** sono comminate dall'insegnante.

Le sanzioni di cui alle lett. **C** e **D** sono comminate dal Dirigente Scolastico.

Le sanzioni di cui alla lett. **E** sono comminate dal Consiglio di Classe, nella solo componente dei docenti.

Le sanzioni di cui alla lett. **F, G, H** sono comminate dal Consiglio di Classe, comprensivo dei



rappresentanti dei genitori, salvo il dovere di astensione qualora un componente dell'organo collegiale sia il genitore dello studente da sanzionare.

La sanzione di cui alla lettera **I** è comminata dal Consiglio d'Istituto, salvo il dovere di astensione nel caso in cui un componente dell'organo collegiale sia il genitore dello studente da sanzionare.

Le richieste motivate delle sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere **E, F, G, H, I** sono inoltrate per iscritto dagli insegnanti o dal personale ATA al Dirigente Scolastico per la convocazione del Consiglio di classe o d'Istituto.

Le sanzioni relative al bullismo e cyberbullismo sono imputate sentito il parere del Referente di Istituto.

5. Disposizioni educative, organizzative, di sicurezza e di tutela della persona

Le disposizioni educative organizzative e di sicurezza della scuola prevedono:

5.1 Il sequestro immediato da parte del personale scolastico autorizzato di **qualsiasi oggetto pericoloso o potenzialmente pericoloso**, introdotto in ambito scolastico.

5.2 Il divieto di utilizzo a scuola di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici (smartphone, smartwatch....) da parte degli studenti, se non nel quadro di ben definite attività didattiche e lavorative, nell'ottica dell' Azione #6 del PNSD - Politiche attive per il BYOD (Bring Your Own Device) preventivamente autorizzate, o per necessità derivanti da ragioni di sicurezza e di tutela della persona, adeguatamente segnalate.

La trasmissione e la pubblicazione (mediante i diversi mezzi, come ad esempio la rete telefonica cellulare o la rete internet) di immagini, registrazioni audio, filmati, illecitamente registrati, che riguardano persone che si trovano nell'ambiente scolastico è da considerarsi, oltre che una violazione di quanto sopra prescritto (a proposito dell'utilizzo di strumenti elettronici non autorizzati.), anche quale comportamento irrispettoso grave nei confronti degli altri e come tale da sanzionare, secondo la gravità, come indicato ai precedenti punti **2.D, 2.E, 2.F, 2.G.**

Sanzioni disciplinari in materia di utilizzo a scuola di telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e apparecchi elettronici similari

| COMPORAMENTI | SANZIONI |
|---|---|
| L'alunno ha il dispositivo acceso (riceve chiamata/ notifica di messaggio) | il ritiro dell'apparecchio ² B |
| L'alunno utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.) | il ritiro dell'apparecchio ² B, C |
| L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta | il ritiro dell'apparecchio ² ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. B |
| L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza | D |

² l'apparecchio viene conservato temporaneamente a scuola, nella cassaforte della Segreteria, per essere riconsegnato al genitore. Il docente o la Segreteria contatta immediatamente la famiglia per la riconsegna del dispositivo e, qualora il genitore fosse impossibilitato a ritirare l'apparecchio, lo stesso dovrà essere riconsegnato allo studente al termine delle lezioni.



| | |
|--|----------------|
| informare preventivamente il docente | |
| L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso | D E F G |

5.3 Il risarcimento da parte del responsabile dei danni arrecati agli arredi e alle strutture

5.4. La possibilità, per il responsabile di atti di indisciplina di concordare con il Dirigente Scolastico la conversione delle sanzioni di cui alle lettere F G H in attività a favore della scuola.

5.5. L'obbligo di allontanamento dalla scuola per pericolo all'incolumità delle persone.

5.6. Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni viene previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica

5.7. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i Servizi Sociali e l'Autorità Giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero che miri all'inclusione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

5.8. Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono attenuanti per le quali può essere ridotta la sanzione.

5.9. Sono esclusi da eventuali attenuanti: i reati di violenza fisica, psicologica, o intimidazione del gruppo e il reato di cyberstalking.

6. **Disposizioni educative in materia di Cyberbullismo**

Eventuali **episodi di "cyberbullismo", inteso come attacco continuo, ripetuto e sistematico a qualcuno mediante la rete informatica** o la telefonia cellulare, che abbia per oggetto situazioni generate nell'ambito scolastico, vengono considerati come comportamenti prevaricatori e come tali da sanzionare, secondo la gravità, come indicato ai precedenti punti **2.E, 2.F, 2.G., 2.H, 2.I.**

Sono manifestazioni di "cyberbullismo" e come tali da sanzionare:

- *Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima:* comportamenti non direttamente rivolti alla vittima, ma che la danneggiano sul piano delle relazioni con gli altri portandola all'esclusione e all'isolamento;
- *Maggioranza silenziosa:* comportamenti omertosi, omissione di soccorso e di denunce, comportamenti denigratori, complicità indiretta.
- *Flaming:* litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment:* molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- *Cyberstalking:* invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione:* pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Outing estorto:* registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia per poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- *Impersonificazione:* insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione:* estromissione intenzionale dall'attività online;
- *Sexting:* invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;



Sanzioni disciplinari in materia cyberbullismo

| COMPORAMENTI | SANZIONI |
|--|-------------------|
| Atteggiamenti diretti ad isolare la vittima. | A,B,C,D,E, |
| Maggioranza Silenziosa | D,E, F |
| Flaming | F, G, H |
| Harrassment | F, G, H |
| Cyberstalking | F, G, H, I |
| Denigrazione | F, G, H, I |
| Outing estorto | F, G, H,I |
| Impersonificazione | F, G,H,I |
| Sexting | F, G, H,I |

7. Organo di Garanzia interno alla Scuola

7.1 E' istituito apposito Organo di Garanzia, interno alla scuola, composto dal Dirigente Scolastico, due docenti eletti dal Collegio dei Docenti e due genitori designati dal Consiglio d'Istituto, a cui è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni, in merito all'irrogazione delle sanzioni disciplinari del presente Regolamento.

7.2 I compiti dell'Organo di garanzia sono:

- ✓ decidere sui ricorsi contro l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del presente regolamento;
- ✓ formulare proposte al Consiglio d'Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.

L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni.

7.3 Per le sanzioni indicate nel presente Regolamento i soggetti interessati possono fare ricorso entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento davanti all'Organo di Garanzia che dovrà deliberare entro 10 giorni. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

7.4 L'Organo di garanzia si riunisce ogni volta che è chiamato a decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola. Le decisioni dell'Organo di Garanzia vengono prese a maggioranza. Non è ammessa l'astensione. Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. Le decisioni assunte vengono emanate per iscritto e notificate alle persone interessate.

7.5 L'Organo di Garanzia viene anche interpellato, su richiesta dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno delle scuole in merito all'applicazione del presente Regolamento.

8. Organo di Garanzia esterno alla Scuola

Contro le sanzioni previste alle lettere **F, G, H, I** dei paragrafi 2,5 e 6 è ammesso ricorso da parte dei Genitori degli Studenti entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 249 del 24.06.1998, come modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007.

**ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2019 CON DELIBERA N.38**